



Tribunale di Udine

- sezione civile -

Verbale d'udienza

Successivamente oggi, 16.11.2012, alle ore 12.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa iscritta al n° 3960/12 R.A.C.C., promossa da

- **(A + B)**, con gli avvocati,

contro

- **(C)** con l'avvocato,

avente ad oggetto: **appalto; opposizione a decreto ingiuntivo**,

sono comparsi: per parte attrice-opponente, l'avvocato; per parte convenuta-opposta, l'avvocato.

Si dà atto che il giudice istruttore redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvede alla stampa del medesimo su un solo lato dei fogli che vengono numerati progressivamente.

Parte attrice-opponente così conclude: "Come in atto di citazione in opposizione. Spese rifuse.". Parte convenuta-opposta così conclude: "Come in comparsa di risposta. Spese compensate.".

I difensori discutono oralmente la causa. L'avvocato (di C) si rimette sulla liquidazione delle spese. Quindi il giudice sospende l'udienza per deliberare e, richiamate le parti, dà lettura della seguente

Sentenza (art. 281-sexies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

(C) ha chiesto ed ottenuto, nei confronti di (A + B), decreto ingiuntivo per il pagamento della somma capitale di € 30.189,40, a titolo di saldo del corrispettivo d'appalto per la ristrutturazione e l'ampliamento di un immobile abitativo.

(A + B) hanno proposto opposizione, eccependo, innanzitutto, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine, in forza di una clausola del contratto d'appalto che prevede la competenza del Foro di Gorizia "in caso di controversie". (C), costituendosi in giudizio, ha preliminarmente aderito all'eccezione di incompetenza e all'indicazione della competenza del Foro di Gorizia (davanti al quale, *per incidens*, è già stato proposto dagli attuali attori-opponenti un ricorso ai sensi dell'art. 696-*bis* c.p.c. ed è stata già pronunciata dal giudice designato una ordinanza affermativa della propria competenza).

Non rimane che prendere atto dell'accordo delle parti sulla competenza territoriale derogabile del Foro di Gorizia e disporre, conseguentemente, la cancellazione della causa dal ruolo, come previsto dall'art. 38, comma 2°, c.p.c. Peraltro, poiché la domanda è stata proposta dall'attrice in senso sostanziale nelle forme del procedimento monitorio, occorre contestualmente revocare il decreto ingiuntivo pronunciato dal giudice incompetente e, per questo motivo, la decisione viene assunta con sentenza e non con ordinanza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Non vi è motivo di derogare al principio della soccombenza,

soprattutto se si tiene conto che è proprio (C) ad avere sede nel territorio di Gorizia e, quindi, del tutto verosimilmente, ad avere predisposto la clausola contrattuale con l'indicazione di quel foro competente.

La condanna è provvisoriamente esecutiva *ex lege* (art. 282 c.p.c.; Cass. 20.11.2004, n° 21367).

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti, così decide:

1. dato atto dell'adesione di parte convenuta-opposta all'eccezione di incompetenza sollevata dagli attori-opponenti e all'indicazione del Tribunale di Gorizia quale giudice competente a decidere la controversia tra le parti, revoca il decreto ingiuntivo n° 1044/12 di questo Tribunale e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
2. condanna la convenuta-opposta al pagamento, in favore degli attori-opponenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.545, di cui € 245 per esborsi ed € 1.300 per compensi ex D.M. 20.7.2012, n° 140;
3. dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica della decisione nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale (art. 35 disp. att. c.p.c.).

Il Giudice.